



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 479 / 2022

DEL 14/12/2022

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2022-2024 e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 03/03/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

Accertato che:

- con determinazione n. 286 dell' 11.11.2016 del Responsabile del settore amministrativo, si stabiliva di affidare la concessione del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata art. 32 lett. 2 comma b) del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma elettronica ARCA LOMBARDIA – Sintel;

- con determinazione n. 403/2016, si provvedeva ad aggiudicare alla Società I.C.A. S.r.l., con sede legale a Roma – Lungo Tevere Flaminio n. 76, la concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal 1.01.2017 e sino al 31.12.2021;

- con riferimento a quanto sopra esposto, in data 28.03.2017 repertorio dell'Ente n. 1274 è stato sottoscritto con la Società I.C.A. S.r.l. apposito contratto di appalto del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- con propria deliberazione n. 120 del 10/07/2018, la Giunta Comunale disponeva l'affidamento del servizio in argomento alla società ICA srl sino alla data del 31/12/2022;

Preso atto che la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha presentato con nota del 22/12/2020, prot. n. 16045 del 24/12/2020, una prima proposta di rinegoiazione contrattuale, tenuto conto delle sfavorevoli ripercussioni economiche derivanti dalla crisi epidemiologica in pieno atto in quel frangente;

ATTESO che, a fronte di tale proposta, le parti hanno avviato un confronto al fine di verificare l'effetto di tali ripercussioni e cercare soluzioni in grado di ridurre gli effetti economici negativi ricadenti sul contratto di concessione in essere a causa dell'emergenza sanitaria in corso e che sono state rilevate le seguenti criticità: riduzione degli incassi e di fatturato, spese fisse generali di gestione e mantenimento di servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown, maggiori spese gestionali per adeguamento alla normativa sanitaria, annullamento e riduzione delle campagne di affissione, grande incertezza sulle prospettive di ripresa economica nel breve termine;

Considerato che quanto sopra esposto ha prodotto un'oggettiva alterazione nei rapporti contrattuali posti a fondamento del contratto firmato in data 28.03.2017 tra le parti, a sfavore della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che il comma 6 dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, stabilisce che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.";

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: "Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellente, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.";

RITENUTO:

■ che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

■ che la riduzione degli incassi e il perdurare degli effetti dell'emergenza pandemica comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che, con nota trasmessa via pec in data 30/09/2022, protocollo generale dell'ente n. 12861 che si intende qui integralmente riportata per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha riformulato motivata proposta di revisione contrattuale, con la richiesta di una proroga della scadenza contrattuale al 31/12/2024, mantenendo l'aggio a favore del concessionario al 19% e con un minimo garantito annuo a favore dell'Ente di € 50.000,00;

Visto l'art. 1 della legge n.120 dell'11/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni, che consente l'affidamento diretto entro i limiti in esso richiamati e ritenuto di stimare il valore della proroga entro i suddetti limiti;

Dato atto che la società in questione ha sempre svolto il proprio servizio a regola e secondo i termini e le condizioni pattuite in contratto;

Visti gli artt. 106, c.1 lett c) e 175, c.1 lett. b) e c) e comma 4 del Codice degli appalti;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi di quanto sopra, alla rinegoziazione/revisione del contratto in essere alle condizioni sopra richiamate;

VISTI:

■ il bilancio di previsione 2022-2024;

■ il D. Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare gli artt. 107 e 183;

lo Statuto Comunale, il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, alla rinegoziazione e revisione del contratto in essere con ICA srl, rep. dell'Ente n. 1274, come segue: 1. prolungando la sua durata sino al 31/12/2024; 2. confermando l'aggio a favore del concessionario del 19%; 3. prevedendo il un minimo garantito annuo a favore dell'Ente di € 50.000,00;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relative all'aggio da riconoscere al concessionario troverà imputazione ad appositi capitoli dei bilanci degli anni di riscossione.

Lì, 14/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)